

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, Il. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 34 dello Statuto dell'Istituto, che dispone che ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi venga adottata con Decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

ADOTTA

il **Regolamento Didattico dei Corsi Accademici dell' Istituto "G. Lettimi"** nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.

Il Regolamento, entrato in vigore dal 3 giugno 2020 avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI ACCADEMICI

AI SENSI DELL' ART. 16 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. X del 10 aprile 2020

Art. 1. - Generalità	3
Art. 2. - Titoli di accesso Al Diploma Accademico di 1° Livello	3
Art. 3. - Titoli di accesso Al Diploma Accademico di 2° Livello	3
Art. 4. - Competenze di accesso e loro verifica	4
Art. 5. - Durata dei corsi e conseguimento del titolo di studio	4
Art. 6. - Curricula e piani di studio	4
Art. 7. - Obiettivi formativi	5
Art. 8. - Programmazione didattica (REG. DID. Art. 7)	5
Art. 9. - Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione	5
Art. 10. - Propedeuticità e sbarramenti (REG. DID. Art. 20)	6
Art. 11. - Tipologie delle forme didattiche	6
Art. 12. - Esami e delle altre verifiche del profitto (REG. DID. Art. 21)	7
Art. 13. - Commissioni per gli esami (REG. DID. Art. 5)	8
Art. 14. - Commissione per la prova finale (REG. DID. Art. 6)	8
Art. 15. - Norme Generali della prova finale (REG. DID. Art. 22)	8
Art. 16. - Norme Specifiche per La prova finale del Diploma di 1° Livello	10
Art. 17. - Modalità Specifiche per La prova finale del Diploma di 2° Livello	11
Art. 18. - Obblighi di frequenza e deroghe	12
Art. 19. - Studenti a tempo parziale	12
Art. 20. - Modalità di riconoscimento dei crediti (REG. DID. Art. 28)	12
Art. 21. - Periodi di studio presso altro istituto italiano o estero (REG. DID. Art. 34)	14
Art. 22. - Lingua comunitaria (REG. DID. Art. 29)	14

ART. 1. - GENERALITÀ

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con delibera del Consiglio Accademico, è redatto in conformità all'articolo 16 del Regolamento Didattico¹ dell'Istituto Lettimi approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 2. - TITOLI DI ACCESSO AL DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
 - b) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di maturità che dovranno comunque conseguire prima di sostenere la prova finale.
2. Non è consentito iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del medesimo diploma di Conservatorio del previgente ordinamento (V.O.).
3. I candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

ART. 3. - TITOLI DI ACCESSO AL DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a) coloro che siano in possesso di un diploma del previgente Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
 - b) coloro che siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Superiori di Studi Musicali (AFAM).
 - c) coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente purché coerente con l'indirizzo prescelto
 - d) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.
2. Gli studenti interni diplomandi del previgente Ordinamento e del Triennio che prevedono di sostenere la prova finale entro l'ultima sessione di esami (invernale), possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio Specialistico e, in caso di idoneità, tenuto conto dei posti disponibili, essere iscritti con riserva e seguire le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio Specialistico, fino a che non abbiano conseguito il Diploma del Previgente Ordinamento o il Diploma Accademico di primo livello.
3. Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami (invernale), non potrà proseguire il corso di diploma accademico di secondo livello a cui è iscritto con riserva.
4. I candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

ART. 4. - COMPETENZE DI ACCESSO E LORO VERIFICA

1. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso di abilità tecniche, interpretative e/o compositive e competenze musicali teorico-culturali coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello.
2. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio sono stabilite nella **Tabella "A"** allegata al presente regolamento.
3. L'esame di ammissione per il Triennio e quello per il Biennio sono finalizzati alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione.
4. L'esame di ammissione è definito da programmi specifici per ogni corso di Diploma Accademico di primo e secondo livello ed è articolato in prove teorico-pratiche da sostenersi davanti ad una commissione.
5. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento d'identità e presentare il proprio curriculum dettagliato e il programma specifico che intende eseguire.
6. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale.
7. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo". Per i candidati riconosciuti "idonei con debiti formativi" le competenti Strutture Didattiche indicano gli specifici obblighi aggiuntivi e stabiliscono le modalità e i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce impedimento al proseguimento della carriera. (REG. DID. Art. 24)²
8. I criteri per l'attribuzione dei debiti formativi sono normati dal *Regolamento per l'Attribuzione dei Debiti e il Riconoscimento dei Crediti Formativi*, attuati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico. (REG. DID. Art. 24)
9. L'Istituto Lettimi provvede ad istituire corsi per l'assolvimento dei debiti formativi eventualmente attribuiti agli studenti.

ART. 5. - DURATA DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.
2. Se al termine del Triennio o del Biennio Specialistico lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso".

ART. 6. - CURRICULA E PIANI DI STUDIO

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative

obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative. (rif. REG. DID. Art. 25)³

2. I curricula dei singoli Corsi di Studio offerti agli studenti sono descritti nell'allegata **Tabella "B"** al presente Regolamento. (rif. REG. DID. Art. 16);
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma precedente, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici. (rif. REG. DID. Art. 25)
4. E' consentito anticipare o posticipare la frequenza di discipline previste dai piani di studio degli ordinamenti didattici nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione delle Strutture Didattiche delle modifiche richieste dallo studente. (rif. REG. DID. Art. 20)
5. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura Didattica secondo i termini stabiliti dal Consiglio Accademico. (rif. REG. DID. Art. 25)
6. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente Struttura Didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico. (rif. REG. DID. Art. 25)
7. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente.

ART. 7. - OBIETTIVI FORMATIVI

1. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli Corsi di Studio sono descritti nell'allegata **Tabella "B"** al presente Regolamento e nella Guida dello Studente.

ART. 8. - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (REG. DID. ART. 7)⁴

1. Il calendario accademico, stabilito di anno in anno dal Consiglio Accademico, è emanato dal Direttore entro il 30 settembre per l'anno accademico successivo.
2. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle Strutture Didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata trimestrale, semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti programmazioni, funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

ART. 9. - INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO E LORO ARTICOLAZIONE

1. L'elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello risultante nell'allegata **Tabella "C"** al presente Regolamento.

2. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico.

ART. 10. - PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI (REG. DID. ART. 20)⁵

1. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) attribuito allo studente costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica.
2. Le propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella "C"** al presente Regolamento.

ART. 11. - TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE

1. Le attività formative si svolgono di norma in presenza per mezzo di lezioni frontali, individuali e collettive, lezioni di gruppo e laboratori. Sono attività didattiche aggiuntive anche i tirocini, gli stage e le masterclass.
2. L'elenco delle tipologie didattiche di ogni insegnamento e le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella "B"** del presente Regolamento.
3. In casi eccezionali e motivati alcuni corsi possono essere svolti in modalità telematica a distanza purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il corso deve avere contenuti formativi compatibili con lo svolgimento di didattica "non in presenza";
 - b) sia docente sia allievi devono disporre di dotazioni tecnologiche (hardware, device e tipo di connessione) appropriate allo scopo;
 - c) per lo svolgimento delle lezioni deve essere preferibilmente adottata una piattaforma telematica istituzionale o, in subordine, una piattaforma internet pubblica che garantisca la condivisione di audio e video nel rispetto delle norme sulla privacy;
 - d) il corso deve avere durata analoga a quella prevista nel piano di studi e le sessioni online devono essere pianificate in modo adeguato allo svolgimento di un programma prestabilito;
 - e) quando la didattica si basi anche su scambio di materiale e informazioni non in tempo reale (audio, video, email, compiti o testi scritti), deve essere comunque associata a nozioni strutturate, ovvero prevedere sempre un'interazione tra docenti e studenti nonché una costruzione ragionata e personalizzata dei contenuti.

4. Le attività didattiche a distanza vanno sempre autorizzate dal Consiglio Accademico il quale indicherà anche gli estremi della loro formalizzazione sia per i docenti sia per gli studenti

ART. 12. - ESAMI E DELLE ALTRE VERIFICHE DEL PROFITTO (REG. DID. ART. 21)⁶

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo a conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. Le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite, sono assunte dalle Strutture Didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche.
3. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale.
4. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, le Strutture Didattiche potranno prevedere un' unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività, su indicazione dei docenti delle specifiche discipline.
5. Gli esami danno luogo a votazione, mentre le verifiche consistono in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità della commissione.
7. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al Lettimi, la cui valutazione è effettuata dalla Struttura Didattica competente.
8. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
9. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
10. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libro diario generale degli esami e sul libretto personale dello studente.
11. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
12. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.
13. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

14. Le sessioni d'esame sono di norma quattro: estiva, autunnale, invernale, primaverile; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
15. Nei programmi d'esame non può essere prevista l'esecuzione di brani già eseguiti in esami precedenti della stessa disciplina.

ART. 13. - COMMISSIONI PER GLI ESAMI (REG. DID. ART. 5)⁷

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione. Gli esami sono pubblici e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari, di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal Direttore dell'Istituto Lettimi. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della materia, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Direttore.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

ART. 14. - COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE (REG. DID. ART. 6)⁸

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti e comunque in numero dispari.
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato che la presiede, da uno o più relatori, e da professori dell'Istituto Lettimi. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

ART. 15. - NORME GENERALI DELLA PROVA FINALE (REG. DID. ART. 22)⁹

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere sostenuto tutti gli esami e maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. Il computo della media finale con cui si presenta un candidato si ottiene mediante la media pesata ottenuta moltiplicando il voto di ogni corso per il numero dei crediti del corso stesso dividendo per la somma dei crediti di tutti i corsi che concorrono alla definizione della media¹.
Sono esclusi dal computo:
 - a) gli esami per i quali è previsto il solo conseguimento dell'idoneità;
 - b) gli stage;
 - c) i laboratori che non esprimono indicazione di voto;
 - d) i crediti riconosciuti come attività pregressa.

¹ (Esempio: 30/30 conseguiti in un corso di 4 crediti e 27/30 conseguiti in un corso di 12 crediti danno come media 27,75 ossia $(30 \times 4 + 27 \times 12) / 16$.)

La media in trentesimi viene rapportata a 110 (media in trentesimi x 3,66) e arrotondata all'unità superiore (decimali da 0,51 a 0,99) o inferiore (decimali da 0,01 a 0,50). Le lodi conseguite vengono calcolate in ragione di 0,15 punti cadauna (es.: 4 lodi = 0,60 punti) fino alla concorrenza massima di 1 punto. Di tale "bonus" verrà tenuto conto nella definizione del voto di diploma accademico.

3. Il calcolo della media, la conversione in centodecimi e il calcolo del "bonus" derivante dalle lodi dovranno essere già stati effettuati prima dell'esame finale dalla segreteria e allegati al verbale per la Commissione.
4. Prima dello svolgimento della prova finale, il docente relatore dovrà riportare per iscritto una breve nota con le proprie valutazioni qualitative in merito al lavoro svolto dai propri diplomandi nel preparare la prova finale, da cui si evinca con chiarezza il giudizio qualitativo sul lavoro svolto, ad es. *mediocre – discreto – buono – ottimo – eccellente*.
5. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 8 punti non frazionabili da aggiungere alla media ponderata espressa in cento decimi di cui al comma 3., raggiunta dallo studente nel corso degli studi. L'attribuzione della lode in sede di prova finale deve essere approvata all'unanimità dalla commissione e non è in relazione con il numero di lodi conseguite durante il percorso di studi.
6. La commissione, nel caso abbia già conferito la lode, in presenza di un percorso di eccellenza e una prova di spiccato valore artistico, può attribuire con decisione unanime anche la "menzione d'onore".
7. Il voto minimo per conseguire un Diploma Accademico è di 67/110. Ne consegue che un allievo che si presenti alla prova finale con una media di 66/110, per ottenere il titolo, deve conseguire in questa almeno 1 punto.
8. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.
9. L'Istituto Lettimi rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
10. E' facoltà dello studente scegliere il relatore ed un eventuale secondo relatore per la prova finale.
11. L'eventuale elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di sei copie cartacee più una digitale. Lo studente impegnato nella prova finale a carattere esecutivo-concertistico comunicherà 20 giorni prima il programma della sua prova finale.
12. Eventuali variazioni del titolo o dei brani inclusi nel programma della prova finale potranno essere comunicati dal diplomando alla segreteria fino a 7 giorni prima della data di inizio della sessione di diploma. Le variazioni dovranno essere controfirmate dal docente.

13. Una volta approvato il programma dalla commissione verrà data comunicazione della prova per mezzo di affissione sulla bacheca dell'Istituto.
14. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo all'ultimo anno di corso dell'allievo; entro tale data le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

ART. 16. - NORME SPECIFICHE PER LA PROVA FINALE DEL DIPLOMA DI 1° LIVELLO

1. La prova finale del Diploma Accademico di 1° livello si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) per le scuole strumentali: una prova di esecuzione coerente con il percorso svolto corredato da un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico;
 - b) per la scuola di composizione: prove compositive scritte coerenti con il percorso svolto.
2. La durata della prova di esecuzione può differire a seconda della scuola strumentale di riferimento ed è indicato nella Guida per lo Studente.
3. La modalità di svolgimento e le caratteristiche della prova di composizione sono indicate nella Guida per lo Studente.
4. Il programma della prova d'esecuzione è stabilito distintamente per ogni scuola e può lasciare ampia scelta di repertorio oppure prescrivere l'esecuzione obbligatoria di brani specifici o composizioni di determinati autori o epoche.
5. Il repertorio della prova finale deve essere di carattere solistico e va sempre concordato con il relatore. E' permesso riutilizzare brani già eseguiti nel corso del triennio ma è possibile inserire nel programma brani studiati appositamente per la prova.
6. La prova sarà integrata dalla presentazione di un breve elaborato scritto inerente il programma d'esame e redatto in forma di "note di sala" o "breve saggio". Il testo ha lo scopo di mettere in luce le competenze culturali in ambito musicale del diplomando e la sua capacità di arricchire l'esecuzione con un contributo concettuale sistematico.
7. La valutazione della commissione d'esame (art. 15 comma 4) va da 0 a 8 punti non frazionabili e, nel caso del Diploma Accademico di primo Livello, si riferisce alla prova nel suo complesso.
8. Il presidente della commissione, se non ci sono obiezioni, propone un voto di diploma accademico sulla base della qualità della prova pratica, dell'elaborato e della presentazione dell'allievo da parte del relatore; si procede quindi a un confronto con i membri della commissione per giungere auspicabilmente a una decisione condivisa.
 Nel caso non ci sia accordo fra i commissari il voto viene ottenuto con la media matematica sommando i singoli voti espressi e dividendo per 5 (o comunque secondo il numero dei commissari se più di 5).
9. Per le informazioni circa la specificità delle prove delle singole scuole si fa riferimento alla guida per lo studente.

ART. 17.- MODALITA' SPECIFICHE PER LA PROVA FINALE DEL DIPLOMA DI 2° LIVELLO

1. Le prove finali del Diploma Accademico di 2° livello si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) una prova di esecuzione coerente con il percorso svolto
 - b) un elaborato di adeguato valore culturale.
 - c) una prova orale che verterà sull'elaborato di cui al punto b)
2. La durata della prova di esecuzione può differire a seconda della scuola strumentale di riferimento ed è indicato nella Guida per lo Studente.
3. Il programma d'esecuzione è stabilito distintamente per ogni scuola. Di norma tuttavia è previsto che si tratti di un programma di carattere tematico o monografico e comunque con profilo logico unitario.
4. Il repertorio strumentale della prova finale deve sempre essere concordato con il relatore; deve essere di tipo solistico fatto salvo per la scuola di Musica d'insieme DCSL68 dove sono ammessi composizioni per gruppi da due a otto esecutori. E' permesso riutilizzare brani già eseguiti nel corso del biennio purchè nel rispetto di quanto prescritto nel comma 3 circa l' organicità del programma. E' tuttavia raccomandato inserire nel programma della prova almeno un brano studiato per l'occasione.
5. E' parte costitutiva della prova finale la presentazione di un contributo scritto che ha lo scopo di mettere in luce le competenze culturali del diplomando nei suoi possibili orientamenti in ambito musicale. L'impostazione dello scritto non dovrà necessariamente riguardare l'intero argomento o programma della prova finale, bensì potrà anche individuare nel contesto complessivo della prova aspetti di ambito più limitato e specifico.

Per la stesura dell'elaborato scritto lo studente, in accordo col docente relatore, potrà eventualmente avvalersi della guida di un secondo docente scelto per la sua competenza in materia.

La valutazione dell'elaborato avverrà in ragione non solo della lunghezza (che potrà variare anche di molto in relazione all'argomento e alla metodologia impiegata), bensì del livello qualitativo della trattazione e dell'approfondimento dell'argomento preso in esame. Particolare cura dovrà essere posta nella condotta sistematica del lavoro nonché nella redazione degli eventuali apparati critici e bibliografici.
6. La valutazione della commissione d'esame (art. 15 comma 4) va da 0 a 8 punti ed è così articolata:
 - a) La valutazione della prova pratica incide per 3/4 della valutazione complessiva (massimo 6 punti)
 - b) La valutazione dell'elaborato incide per 1/4 della valutazione complessiva (massimo 2 punti)
7. Il presidente della commissione, se non ci sono obiezioni, propone il voto di diploma accademico sulla base della qualità della prova pratica, dell'elaborato e della presentazione dell'allievo da parte del relatore; si procede quindi a un confronto con i membri della commissione per giungere auspicabilmente a una decisione condivisa.

Nel caso non ci sia accordo fra i commissari il voto viene ottenuto con la seguente modalità:

 - a) ogni commissario assegna il proprio punteggio (da 0 a 6) alla prova pratica. La somma dei punteggi dei commissari restituisce "X"

b) ogni commissario assegna il proprio punteggio (da 0 a 2) all'elaborato scritto. La somma dei punteggi dei commissari restituisce "Y"

c) calcolo del "bonus" derivante dalle lodi in ragione di 0,15 punti per ciascuna lode e fino a un massimo di 1 punto restituisce "Z"

Il punteggio da assegnare alla prova finale si ottiene calcolando come segue:
voto di diploma = $(X + Y)/5$ (o comunque diviso per il numero di commissari se più di 5) + Z. Il risultato viene arrotondato alle unità per:

- eccesso quando i loro decimali sono compresi tra 0,51 a 0,99
- in difetto quando i decimali da 0,01 a 0,50.

8. Per le informazioni circa la specificità delle prove delle varie scuole si fa riferimento alla Guida per lo studente.

ART. 18. - OBBLIGHI DI FREQUENZA E DEROGHE

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello in accordo con il del DPR. 212/2005 Art. 10 comma 3 punto i dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all'80 % delle ore di lezione previste per la medesima. Ne consegue che fatti salve le deroghe di cui ai commi successivi, l'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.
2. Per gli studenti lavoratori, ove non beneficiari dei permessi per diritto allo studio (150 ore), l'obbligo di frequenza può essere ridotto fino al 50% delle lezioni relative a ciascuna disciplina, previa documentata richiesta da presentare all'inizio dell'Anno Accademico. In caso di accoglimento della richiesta medesima gli interessati dovranno tuttavia integrare i programmi di studio e d'esame d'intesa con i rispettivi Docenti.
3. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente.
4. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.

ART. 19. - STUDENTI A TEMPO PARZIALE

1. Nel caso in cui i docenti che afferiscono alle Strutture Didattiche approvino deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare e li commisurano in crediti. (REG. DID. Art. 19)¹⁰

ART. 20. - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI (REG. DID. ART. 28)¹¹

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a. il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
 - b. la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituto Lettimi;

- c. lo svolgimento, anche esternamente al Lettimi, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d. il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che prima dell' immatricolazione abbiano compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione.
3. Per le modalità di riconoscimento crediti pregressi o conseguiti in attività esterne all' Istituto si fa riferimento al Regolamento per l'attribuzione debiti e riconoscimento crediti.
4. Nel caso di trasferimento da altro corso del Lettimi o da altra istituzione di pari grado, le Strutture Didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero di crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b. riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.
5. Il Lettimi, secondo criteri stabiliti nel Regolamento per l'attribuzione debiti e riconoscimento crediti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate nel periodo dell' iscrizione ed esternamente all'Istituto purché attestate da idonea documentazione.
6. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto Lettimi, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite nel suddetto regolamento. (REG. DID. Art. 30)¹²
7. Il Lettimi progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti. (REG. DID. Art. 30)
8. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento nel'Istituto, le Strutture Didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e l'eventuale debito formativo da assolvere. (REG. DID. Art. 32)¹³
9. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione. (REG. DID. Art. 32)
10. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Lettimi, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio. (REG. DID. Art. 33)¹⁴
11. La Struttura Didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e

indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato. (REG. DID. Art. 33)

12. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

ART. 21. - PERIODI DI STUDIO PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO (REG. DID. ART. 34)¹⁵

1. L'ISSM Lettimi favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea (ECTS).
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi. (REG. DID. Art. 35)
8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente. (REG. DID. Art. 35)

ART. 22. - LINGUA COMUNITARIA (REG. DID. ART. 29)¹⁶

1. L'Istituto Lettimi organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea.
2. Alla positiva conclusione delle attività formative, viene rilasciato un apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle Strutture Didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne

all'Istituto. Per il Triennio e' obbligatoria un'annualità di una lingua straniera della Comunità Europea. L'esame da sostenere e' di livello B1 del "Quadro di Riferimento Europeo".

4. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti relativi alla conoscenza di altre lingue straniere della Comunità Europea, relativi ad esami o test già sostenuti presso Istituzioni di pari livello o superiore.
5. Gli studenti stranieri, ammessi ad iscriversi ai Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della Lingua Italiana. In caso di non idoneità hanno l'obbligo di frequentare un corso di Lingua Italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di livello "B1" del "Quadro di riferimento europeo".

Note al Testo. Articoli del regolamento didattico relativi al Regolamento dei Corsi Accademici

¹ Regolamento didattico ART. 16. REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.
 - a) I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - b) l'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
 - c) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - f) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - g) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - h) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
2. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti d'istruzione secondaria superiore.

² Regolamento didattico ART. 24. DEBITI E AMMISSIONE CONDIZIONATA

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzia lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di soddisfare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Agli studenti ammessi ai corsi il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

³ Regolamento didattico ART. 25. ORDINAMENTI DEI CORSI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
5. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

⁴ Regolamento didattico ART. 7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. La durata dell' Anno Accademico è fissata dal 1° novembre al 31 ottobre. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 30 settembre.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabile, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata trimestrale, semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, sentiti gli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione della attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.
5. Le sessioni d'esame sono di norma quattro; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
6. L'Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.
7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di iscrizione entro tale data.
8. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Istituto garantisce di norma quattro sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico, relative a ciascun anno accademico, si svolgono entro la quarta sessione.

⁵ Regolamento didattico ART. 20. PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

⁶ Regolamento didattico ART. 21. ESAMI E ALTRE FORME DI VERIFICA DEL PROFITTO

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti, solo successivamente a conclusione dell'insegnamento, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione [per gli esami di profitto], ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici [esecutivi o scritti] sia orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.

9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.
14. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

⁷ Regolamento didattico ART. 5. COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore dell'Istituto. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

⁸ Regolamento didattico ART. 6. COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professore/i che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

⁹ Regolamento didattico ART. 22. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO E PROVA FINALE

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

¹⁰ Regolamento didattico ART. 19. TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Comma 4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

¹¹ Regolamento didattico ART. 28. ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) l'Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Istituto, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Consiglio Accademico ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

¹² Regolamento didattico ART. 30. ATTIVITÀ ARTISTICA E ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE IN CREDITI

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti.
2. L'Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

¹³ Regolamento didattico ART. 32. TRASFERIMENTI

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.
2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. Le strutture didattiche competenti prevedono, eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento, ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

¹⁴ Regolamento didattico ART. 33. PASSAGGI DI CORSO E PROSECUZIONE DEGLI STUDI

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Istituto, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche.

¹⁵ Regolamento didattico ART. 34. PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO

1. L'Istituto favorisce gli scambi di studenti con Istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate [crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione all'Istituto lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

¹⁶ Regolamento didattico ART. 29. LINGUA COMUNITARIA

1. L'Istituto organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Istituto.